

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 19/10/2021

FATTO

Parte ricorrente si duole dell'errata determinazione del TAEG di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato con l'Intermediario qui convenuto in data 21.11.2010 ed estinto nel gennaio del 2014. In particolare, afferma che la polizza CPI e la polizza 'Guida protetta' cui ha aderito erano obbligatorie per ottenere il finanziamento alle condizioni pattuite in quanto (a) il recesso dalle coperture assicurative determina la cessazione del finanziamento; (b) la sottoscrizione del prestito e quella delle coperture assicurative sono avvenute mediante la sottoscrizione di un unico modulo; (c) quanto meno con riferimento alla polizza CPI, sussistono gli indici presuntivi indicati dal Collegio di Coordinamento per ritenere che l'adesione alla polizza fosse obbligatoria. Dunque, poiché il TAEG dichiarato dall'Intermediario non corrisponde a quello effettivamente applicato, perché, appunto, non tiene conto del costo delle assicurazioni formalmente facoltative, ma sostanzialmente obbligatorie, la relativa clausola è nulla. Parte ricorrente chiede quindi di accertare detta nullità e di *"disporre conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo di legge e la restituzione delle somme versate in eccedenza"* che quantifica in € 1.104,40 per i *"costi che determinarono il TAEG"* e € 1.510,20 a titolo di differenza pagata in più per l'applicazione di un TAEG non corretto, il tutto per complessivi € 2.524,60 (oltre alle spese di procedura).

L'Intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. In particolare: (i) produce alcuni contratti di finanziamento concessi senza copertura



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativa ad altrettanti clienti che dichiara avessero il medesimo merito creditizio di parte ricorrente, a condizioni economiche sostanzialmente identiche a quelle applicate a quest'ultima (medesimo TAN); (ii) la polizza "Guida Protetta" non presenta connessione con il contratto di finanziamento; (iii) non corrisponde al vero che il recesso dalla polizza determina la caducazione del contratto di finanziamento; (iv) in ogni caso la prova della facoltatività del recesso è alternativa rispetto alla prova dell'offerta a condizioni analoghe di almeno due contratti di finanziamento ad altri soggetti; (v) infine, l'eventuale applicazione dell'articolo 125bis TUB non determina la restituzione di tutti gli oneri applicati, ma soltanto lo scomputo del valore della polizza dal tasso d'interesse applicato.

Parte ricorrente ha replicato per affermare che (a) il testo della clausola relativa al recesso dalle polizze assicurative, interpretato unitamente alle successive rielaborazioni della clausola effettuata dall'intermediario, depone per la sussistenza di uno stretto legame tra la clausola e il contratto di finanziamento; (b) un'indagine dell'IVASS, effettuata anche con riguardo a tale intermediario, ha accertato alcune irregolarità relative al collocamento delle polizze abbinata a finanziamenti; (c) i contratti comparativi allegati dall'intermediario non sono confrontabili con quello oggetto di controversia in quanto in alcuni casi si scostano dal benchmark, in altri sono relativi a finanziamenti concessi a dipendenti della concessionaria, in altri ancora sono erogati in favore di società/ditte individuali; (d) l'adesione al contratto di finanziamento e alle polizze è avvenuta con un'unica firma; (e) non sembrerebbe esistere un fascicolo informativo e delle CGA relativi ai contratti assicurativi. Dunque parte ricorrente ribadisce le richieste già formulate con il ricorso.

DIRITTO

La materia del contendere è stata oggetto di alcune ormai note decisioni del Collegio di Coordinamento e segnatamente le nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017, 11871/2017, 13316/2017, 11879/2017, con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento"*.

Prima di esaminare la documentazione prodotta per scrutinare la fattispecie qui sottoposta sulla base di tali principi, occorre evidenziare che parte ricorrente contesta l'errata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinazione del TAEG contrattuale prospettandone una diversa determinazione secondo tre diverse modalità: per mancata considerazione dell'importo di € 250,00, versato a titolo di "*rimborso forfettario spese amministrative*", per mancata inclusione di entrambe le polizze assicurative accese contestualmente al finanziamento (CPI e Guida Protetta) e per mancata inclusione della sola polizza CPI. Sulla prima ipotesi è dirimente osservare che, al di là di quanto si andrà a rilevare oltre, in ogni caso lo scostamento del TAEG è marginale e precisamente pari allo 0,13% e quindi rientra nel limite dei 0,20 p.p., che i Collegi ABF hanno ritenuto essere irrilevante ai fini delle domande qui proposte anche sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza della CGUE, in quanto la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica (cfr. Collegio Roma decisioni nn. 890/2017, 10129/2018 e 7312/2018), che offrono un'interpretazione della disciplina di trasparenza in chiave sostanzialistica.

Venendo alle altre due ipotesi, ritiene il Collegio che anche il riferimento alla copertura cd. Guida Protetta sia infondato, dal momento che la stessa non assolve funzioni di copertura del credito.

Residua la terza ipotesi, in relazione alla quale si osserva quanto segue. Anzitutto, quanto alle norme sulla trasparenza risulta che parte ricorrente ha sottoscritto (anche) il box in cui dichiara di aver preso visione delle condizioni di assicurazione al pari di quello in cui ha dichiarato di aver ricevuto la brochure informativa e le condizioni generali di contratto, fermo il fatto che all'interno dell'intestazione del modulo contrattuale è indicato che i testi integrali delle condizioni generali di polizza assicurativa sono depositati presso l'intermediario. Dalla documentazione prodotta, per quanto rileva in questa sede, è dato apprendere che (a) la polizza CPI ha funzione di copertura del credito ed è stata stipulata contestualmente al finanziamento; (b) la sua durata coincide con quella del finanziamento; (c) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; (d) beneficiario è l'intermediario; (e) la polizza viene offerta con il medesimo documento contrattuale che contiene le condizioni del finanziamento. Alla luce di tutto ciò, può ritenersi che sussistano tutti gli indici presuntivi della obbligatorietà della polizza CPI come fissati dal Collegio di Coordinamento. Solo un cenno per completezza al tema del recesso: la lettura della relativa clausola, pur non chiarissima, consente di ritenere che il recesso che comporta la caducazione del contratto sia solo quello esercitato nei 30 giorni dalla stipulazione del finanziamento. Resta il fatto che il recesso autonomo dalla copertura non è previsto stando alle condizioni rese disponibili.

Quanto alla prova contraria rimessa all'intermediario, questi ha prodotto copia di n. 6 contratti comparativi, contestati nella loro valenza da parte ricorrente, che vanno esaminati tenendo conto dei parametri pure fissati dagli orientamenti dei Collegi. Dei 6 contratti prodotti solo 3 sono comparabili in quanto i restanti o non indicano il numero delle rate per la restituzione del finanziamento ovvero il capitale finanziato si discosta eccessivamente dal benchmark di riferimento. Rispetto ai 3 comparabili, ritiene il Collegio che sul piano oggettivo gli stessi rappresentino condizioni idonee a integrare la richiesta prova contraria tenuto conto che l'intermediario afferma che i contraenti sono soggetti che presentano il medesimo merito creditizio di parte ricorrente: hanno il medesimo numero di rate, identico TAN e importi finanziati paragonabili. Sul piano soggettivo, osserva il Collegio che il fatto che tali contratti sembrino essere stati stipulati da soggetti dipendenti delle concessionarie auto presso le quali sono stati acquistati i veicoli oggetto del finanziamento non è di per sé idonea ad invalidare la validità della prova fornita dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dunque, alla stregua del principio enunciato dal Collegio di Coordinamento, risulta dagli elementi disponibili la conferma della facoltatività della copertura assicurativi e la correttezza del TAEG indicato in contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA